

## **DETERMINA A CONTRARRE**

## IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa";
- CONSIDERATA la necessità di procedere alla registrazione della Consob al "Social Science Research Network", giusta nota della Divisione Studi, prot. n. 65608 del 5 agosto u.s;
- CONSIDERATA l'infungibilità del servizio di che trattasi;
- CONSIDERATO che il servizio è erogato in esclusiva dalla società Social Science Electronic Publishing Inc.;
- CONSIDERATA l'indisponibilità del servizio di cui trattasi in una Convenzione Consip e sul M.E.P.A;
- VISTO l'importo presunto, pari a USD 11.655,00 (IVA esclusa), che graverebbe sul capitolo di spesa n. 10327 (*"Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto"*) degli esercizi 2015, 2016 e 2017;
- RITENUTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo quelle "ragioni di natura tecnica [...] ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi" che consentono l'affidamento unicamente ad un operatore economico determinato;

## DETERMINA

l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i. per la registrazione della Consob al "Social Science Research Network" della società Social Science Electronic Publishing Inc. per gli anni 2015, 2016 e 2017.

La responsabilità del relativo procedimento è affidata alla Dott.ssa Luciana Libonati (Tel. 06-8477760, e-mail l.libonati@consob.it).

firma 1		